COMUNE DI GESICO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI "*S. AMATORE MARTIRE*"

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 18.09.2018

Sommario

Art. 1 Premessa .....

Art. 2 Oggetto .....…

Art. 3 Natura e finalità del servizio .....

Art. 4 Caratteristiche strutturali dell'immobile .....

Art. 5 Manutenzione dell'immobile ….....

Art.6 Destinatari e capacità ricettiva .....

Art. 7Ammissione/Dimmissione .....

Art. 8 Decesso degli ospiti ….....

Art.9 Corredo Personale ….....

Art.10 Documentazione personale dell'ospite e carta dei servizi ….....

Art.11. Prestazioni erogabili ….....

Art. 12 Tipologia delle prestazioni .....

Art. 13 Servizi Straordinari ….....

Art.14 Uso dei Locali comuni ….....

Art.15 Regolamentazione visite ….....

Art.16 Costo del servizio ….....

Art. 17 Regole comportamentali ospiti della Comunità integrata ….....

Art.18 Sanzioni disciplinari per gli ospiti ….....

Art.19 Divieti ….....

Art.20 Il Personale.....

Art.21 Divieti del personale ….....

Art.22 Struttura orgasnizzativa -personale ….....

Art.23 Associazionismo volontario ….....

Art.24 Commitato di rappresentanza ….....

Art.25Lavoro d'equipe ed interprofessionale.....

Art.26 Riunioni degli ospiti ….....

Art.27 Potestà di controllo comunale.....

Art.28 Compiti dell'Operatore Sociale Comunale ….....

Art.29 Tipologie di Gestione ….....

Art.30 Regolamento interno ….....

Art.31 Copertura assicurativa.....

Art. 32 Norme transitorie e finali ….....

CAPO I
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Art.1
Premessa

Il Comune di Gesico è proprietario di una struttura, sita in via Sant'Amatore n.43, che dal 2007 è adibita a Comunità Alloggio per anziani.
In considerazione dei mutamenti sociali e delle esigenze rilevate durante gli ultimi anni di erogazione del servizio, l'Amministrazione Comunale intende modificare la destinazione d'uso della struttura, configurandola come **Comunità Integrata per anziani**.

Art. 2
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento generale della Comunità Integrata per anziani di Gesico, denominata *"Sant'Amatore martire",* in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005, del relativo regolamento di attuazione ai sensi del suo art. 43 "*Organizzazione e funzionamento delle strutture socio assistenziali, istituti di partecipazione e concertazione*" ovvero in base alle disposizioni che sono previste nella Deliberazione n.38/14 del 24.07.2018 avente oggetto "Requisiti specifici per le singole strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida L.R.23/2005 e Decreto del Presidente della Regione n.4/2008, nella quale si da atto che si potranno applicare le disposizioni minime di cui al D.P.R. 4/2008 Capo III, artt.13,14,15 e16, oltre che alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale. Resta ferma l'applicazione di ogni altra vigente o sopravvenuta disposizione a carattere imperativo.

Art. 3
Natura e finalità del servizio

La Comunità integrata è una struttura residenziale per anziani non autosufficienti idonea a erogare prestazioni di natura assistenziali, relazionale e prestazioni programmate mediche infermieristiche a carattere continuativo a favore di soggetti non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio, garantendo il soddisfacimento delle necessità primarie, stimolando e favorendo opportunità relazionali, per migliorare lo stato di salute e di benessere dell'anziano.
La condizione di "non autosufficienza" deve intendersi come incapacità nella mobilità, nelle attività quotidiane, nel rapporti sociali, dalla quale discende l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali.
Per la tipologia dell'utenza, l'organizzazione del servizio presuppone una forte integrazione tra la componente socio - assistenziale (prevalente) e la componente sanitaria riabilitativa, attraverso uno stretto coordinamento con la Azienda Tutela della Salute (già A.S.L.) territoriale competente.
La finalità istituzionale del servizio ha come fondamento il rispetto della dignità e personalità di ogni ospite e mira a favorire tutte le azioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'autonomia della persona attraverso la valorizzazione delle abilità residue, attivando interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale.
La Comunità integrata di Gesico ha una capacità di n.16 posti.
Il numero dei posti letto, la loro ripartizione e la dotazione organica del personale è soggetta alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, pertanto sono possibili variazioni al fine di garantire il rispetto degli standard strutturali e organizzativi previsti dalla normativa stessa.
L'ospitalità degli anziani può essere permanente o temporanea, ovvero limitata anche a brevi periodi, valutate le condizioni psicofisiche accertate prima e durante l'inserimento in seduta U.V.T. (Unità Valutativa Territoriale).

Nella Comunità Integrata deve essere assicurata la presenza di operatori socio – sanitari (anche in orario notturno, in particolare come da D.P.R. n.4/2008, Capo III, art.13, comma 3 e s.m.i.) e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.

Art. 4

Caratteristiche strutturali dell'immobile

L'immobile in oggetto, ubicato in via Sant'Amatore n.43 a Gesico, è disposto su tre livelli: piano terra ,Piano Primo e Piano Seminterrato.
La struttura è costituita da:

Piano Seminterrato :

- Vano ascensore
- n.2 disimpegni;
- 1 deposito attrezzi;
- 1camera ardente;
- n.1 disimpegno
- n.1 ripostiglio
- n. 1 locale celle frigo;
- n.1 dispensa con ventilazione forzata ;
- n.1 magazzino;
- n.1 deposito ;
- n.1 bagno ;
- N.1 disimpegno;
- n.1 stireria ;
- Locale lavatrici ;

Piano terra :

- Ingresso zona filtro superficie 43,80 mq:
- Sala Polifunzionale superficie 71,75 mq
- Disimpegno Superficie 7,47 mq
- Sala Mensa superficie 38,64 mq
- Cucina superficie 28,84 mq
- Bagno disabili superficie 5,22 mq
- bagno superficie 4,35 mq
- bagno superficie 4,35 mq
- disimpegno superficie 7,00 mq
- bagno personale superficie 4,70 mq
- deposito superficie 2,67 mq
- scale superficie 7,65 mq
- Vano ascensore
- scale superficie 4,80 mq
- infermeria superficie 10,80 mq
- bagno assistito superficie 7,00 mq
- disimpegno superficie 8,30 mq
- sala riabilitazione superficie 15 mq

Primo Piano :

- Vano ascensore
- 10 stanze letto con servizi sanitari completi :
- 1^ superficie 14,00 mq con annesso bagno con piatto doccia e vasca e sanitari;
- 2^ superficie 19,00 mq bagno con piatto doccia più vasca e sanitari condiviso con 3°camera di superficie 18,5 mq. ;
- 4^ superficie 22,5 mq con bagno disabili ;
- 5^ superficie 16,2 mq con vasca e sanitari ;
- 6^ superficie 16,2 mq con vasca e sanitari ;

- 7^ superficie 14,00 mq con vasca e piatto doccia e sanitari ;
- 8^ superficie 19,00 mq bagno con piatto doccia più vasca e sanitari condiviso con la 9°camera di superficie 18,5 mq. ;
- 10^ superficie 22,5 mq bagno con piatto doccia e sanitari

Art. 5
Manutenzione dell'immobile

Al soggetto gestore del servizio spetta la manutenzione ordinaria, compresi impianti (termici, di condizionamento, elettrici, idraulici…..) , attrezzature e cura delle aree verdi in essa presenti per tutta la durata della concessione, lo stesso deve farsi carico di realizzare materialmente anche gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari, previa autorizzazione e seguendo le disposizioni e/o concordemente alle direttive dell'amministrazione comunale.
I costi degli interventi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione e loro puntuale rendicontazione, rimangono in capo all'Amministrazione comunale proprietaria dell'immobile.

Art.6
Destinatari e capacità ricettiva

La Comunità Integrata è destinata ad ospitare e assistere in via temporanea o stabilmente, anziani non autosufficienti che non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso la propria famiglia. L'ammissione è riservata, prioritariamente, ai residenti nel Comune di Gesico e, in relazione alla disponibilità dei posti, ai non residenti impossibilitati a soddisfare i bisogni primari nel proprio domicilio. Non possono essere accolti soggetti portatori di patologie ritenute non compatibili con le finalità della struttura, con la tipologia dei servizi erogati e con la vita della Comunità.
La condizione di "non autosufficienza" deve intendersi come incapacità nella mobilità, nelle attività quotidiane, nel rapporti sociali, dalla quale discende l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali.
La capacità ricettiva della struttura è di 16 posti letto.
In deroga all'età minima di ammissione stabilita in 65 anni e/o alla condizione di non autosufficienza, e qualora vi sia la disponibilità di posti, sarà possibile inserire temporaneamente, per un periodo non superiore a 30 giorni (eventualmente prorogabili per altri 30), un numero massimo di due persone, che si trovino in una situazione di grave disagio familiare e sociale e per i quali si renda necessario un collocamento urgente in una struttura residenziale.
(solo in casi eccezionali, documentabili e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività della Comunità può essere superata per un numero massimo di due ospiti.)
E' previsto che, qualora siano ammesse nella Comunità integrata coppie di coniugi, a queste debba essere prioritariamente riservata una camera doppia.

Art. 7
Ammissione/Dimissione

L'ammissione è subordinata alla formale presentazione di apposita richiesta scritta redatta dall'anziano, da un familiare, dal tutore, dal curatore dall'amministratore di sostegno, oppure su segnalazione dei servizi sociali e/o sanitari competenti per territorio di residenza e chiunque abbia interesse.
L'ammissione alla Comunità Integrata, riservata prioritariamente agli anziani residenti del Comune di Gesico ai sensi del precedente art. 6, avviene limitatamente alla disponibilità dei posti letto autorizzati.
Resta fermo che le procedure di accesso alla Comunità Integrata sono comunque determinate dalla normativa regionale vigente in materia, pertanto l'inserimento è subordinato al parere positivo delle U.V.T. presenti presso l'Autorità sanitaria regionale competente (Ora Azienda Tutela della Salute già ASL), il quale è comunicato alla Comunità Integrata per l'esecuzione della restanti procedure di inserimento. L'ammissione non può essere disposta senza il consenso dell'anziano da assistere o, se non ha sufficiente capacità d'intendere, dei suoi familiari di riferimento ovvero da chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno.

L'inserimento è limitato al perdurare delle condizioni che ne hanno determinato l'ammissione, come stabilite attraverso il verbale dell'U.V.T. (DGR n° 6/27 del 2008 "Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case Protette).
L'U.V.T. nel procedere alla valutazione multidimensionale finalizzata all'inserimento del soggetto non autosufficiente nella Comunità Integrata utilizza la scheda riassuntiva di valutazione multidimensionale (SVAMA) indicando il punteggio del profilo.
L'Unità di Valutazione Interna (U.V.I) alla Comunità dovrà utilizzare le medesime schede, trasmettendole periodicamente o al determinarsi di nuove condizioni di carattere fisico, psichico, sociale, alla U.V.T. di competenza. Qualora, per esigenze inderogabili di controllo, cura, trattamento oppure per la natura del quadro clinico, l'ospite debba essere ricoverato presso un presidio ospedaliero, oppure presso altri centri di diagnosi e cura, la Comunità dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Sociale del Comune e alla Autorità sanitaria competente competente (U.V.T.). Qualora la permanenza all'esterno della Comunità Integrata si protraesse per oltre 15 giorni, l'eventuale successivo reinserimento dovrà essere comunicato, unitamente alla documentazione sanitaria inerente la dimissione ospedaliera, alla U.V.T. che valuterà, in base alla documentazione clinica, se procedere ad una nuova valutazione dell'anziano circa la persistenza delle condizioni che ne giustificano la permanenza in comunità Integrata.
L'ammissione alla Comunità Integrata è subordinata alla presentazione di apposita istanza di inserimento acquisita dalla Direzione della struttura in ordine di arrivo della documentazione di seguito elencata, attestante il possesso dei requisiti di seguito elencati:

> Domanda su modulo prestampato indirizzata al Dirigente della Struttura, debitamente sottoscritta dall'interessato, dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
> Certificato del medico curante che attesti il grado di non autosufficienza, l'assenza o il grado di eventuali patologie fisiche e/o psichiche che impediscano il regolare inserimento dello stesso presso la Comunità;
> Impegnativa di corresponsione della retta di mantenimento su modulo predisposto;
> Attestazione ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n° 159) per prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni;
> Ogni eventuale certificazione sanitaria in proprio possesso (es: Verbale di invalidità civile, Verbale di riconoscimento ai sensi della L. n°104/92; ecc.).
> Verbale U.V.T..

L'interessato dovrà ricevere una risposta scritta relativa all'ammissione o al diniego presso la Comunità, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda corredata della documentazione necessaria.
In caso di più domande eccedenti il numero dei letti disponibili dovrà essere predisposta una lista di attesa, nella quale priorità avranno in ordine:
1. i residenti nel Comune di Gesico;
2. i residenti nei Comuni che fanno capo al Distretto Sanitario di Senorbì.
L'ammissione è inoltre subordinata al controllo da parte del Responsabile della struttura della documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti stabiliti sia dal presente regolamento che da quello interno.

Le dimissioni dalla struttura possono essere disposte:
- su richiesta del soggetto interessato o di chi ne esercita la tutela;
- su richiesta dei familiari e sempre con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela;
- per morosità protratta nel tempo;
- per provvedimento disciplinare che scaturisca dall'adozione, da parte dell'ospite, di gravi comportamenti verso altri ospiti o personale oppure da incompatibilità dell'ospite con la tipologia dei servizi erogati dalla struttura e/o da incompatibilità con la vita di comunità.

L'avvio del procedimento di dimissione viene comunicato all'interessato o chi lo rappresenta per consentirne il contraddittorio.
La precedente permanenza presso la struttura non darà luogo a priorità nell'eventualità la persona chiedesse, con apposita nuova richiesta, di essere riammesso.

Le dimissioni non volontarie devono essere disposte con provvedimento motivato del Responsabile della struttura, previa acquisizione del parere conforma da parte del Responsabile dei Servizi sociali del Comune.

Sarà cura del soggetto gestore specificare ulteriormente in sede di predisposizione del regolamento interno di gestione le modalità di accesso e i criteri da applicare per la predisposizione della graduatoria nonché il dettaglio delle motivazioni e delle procedure da applicare alle dimissioni.

Il Responsabile della struttura dovrà :

a) registrare il nominativo sul libro matricola, appositamente predisposto, specificando le esatte generalità, la data e il luogo di nascita, il luogo di provenienza e la data di entrata. Qualora l'ospite lasci la Comunità, nel libro matricola deve essere apposta la data di uscita, con l'indicazione del motivo di tale uscita;
b) predisporre una cartella personale, nella quale va inserito di volta in volta, tutto il carteggio che possa comunque interessare l'ospite. Le cartelle devono essere numerate progressivamente con il numero corrispondente a quello del libro matricola;
c) compilare esattamente in tutte le sue voci, la scheda personale dell'ospite la quale deve essere conservata in apposito schedario;
d) acquisire tutta la documentazione sanitaria, ivi compreso il tesserino sanitario.

Tutte le norme riguardanti la vita degli ospiti all'interno della Comunità saranno oggetto di apposito regolamento interno da emanarsi a cura della Direzione della struttura, e trasmessi al Comune per la relativa presa d'atto da parte della Giunta comunale. L'Amministrazione può richiedere che gli stessi siano modificati o integrati. In ogni caso detti regolamenti non potranno dettare disposizioni contrastanti con il presente regolamento. Dette norme saranno ispirate al principio di consentire agli ospiti una vita il più possibile confortevole e personalizzata, rispetto alle esigenze della vita comunitaria. Il Responsabile della struttura dovrà comunicare trimestralmente, per iscritto, al responsabile dell'ufficio servizi sociali del Comune di Gesico il nominativo degli ospiti inseriti e dimessi.

Art. 8
Decesso degli ospiti

Il decesso di un ospite deve essere immediatamente comunicato dal Responsabile della Struttura al Servizio Sociale tramite documento scritto. Tutti gli eventuali valori ed enti personali di proprietà dell'utente verranno consegnati al parente più prossimo dal Responsabile della struttura previa controfirma del verbale in cui sono indicati tutte le proprietà del defunto. Le spese per le esequie del defunto saranno saldate dai parenti più prossimi (art. 433 cod. civ.).

Qualora l'ospite si trovasse in stato di bisogno economico e non abbia parenti che debbano sostenerlo, le spese per le esequie saranno integralmente o in parte sostenute dal Comune di provenienza.

In caso di decesso di un ospite il Responsabile della Struttura deve:

- comunicare per iscritto l'evento al competente ufficio del Comune di Gesico e/o ad altro soggetto indicato, dovrà, inoltre, comunicarlo ai parenti del defunto, i quali dovranno provvedere a tutte le disposizioni previste dalla legge ed alle spese relative al funerale; nel caso in cui l'ospite sia privo di parenti o costoro non siano reperibili, dovrà provvedere a svolgere tutte le pratiche necessarie per il funerale del defunto, anche in collaborazione con il Comune di provenienza che sosterrà le eventuali spese, salvo rivalersi delle spese sostenute sui parenti o sul patrimonio residuo o, in ultima analisi, sul Comune d'origine nel caso in cui l'anziano fosse proveniente da altro Comune;
- riporre all'interno degli armadi e dei cassetti in dotazione dell'ospite defunto i beni posti all'esterno degli stessi, quindi sigillare gli armadi ed i cassetti in dotazione dell'ospite defunto in attesa che, a cura del Responsabile della struttura e in presenza di due testimoni (eventualmente un parente del defunto e la stessa Operatrice Sociale) venga redatto un verbale contenente l'inventario completo dei beni e valori di proprietà del defunto; i beni rinvenuti saranno tenuti in custodia presso la direzione della struttura in attesa che i parenti compiano le pratiche legali necessarie per entrare in possesso dell'eredità. In caso di assenza di eredi i suddetti beni e i valori resteranno in custodia della struttura.

Art. 9
Corredo Personale

L'ospite della Comunità Integrata dovrà possedere al momento della ammissione un proprio corredo personale. L'ospite ed i familiari civilmente obbligati, sono tenuti a reintegrare il corredo personale necessario, come pure a provvedere alla sostituzione di quello non più utilizzabile ogni sei mesi. Dovrà essere inoltre inviato da parte del Responsabile della struttura, ogni dodici mesi, al Servizio Sociale un verbale in cui saranno elencati eventuali valori ed oggetti personali di proprietà dell'utente custoditi nella Struttura; tale verbale dovrà essere redatto dal responsabile della Struttura, dall'utente e sottoscritto da almeno due testimoni.
Presso la Direzione della Comunità è istituito a cura del gestore un servizio deposito valori presso il quale gli utenti possono depositare denaro, preziosi, documenti. La Direzione della Comunità non risponde dei valori non custoditi.

Art. 10
Documentazione personale dell'ospite e carta dei servizi

La documentazione degli utenti deve essere raccolta in una apposita cartella personale, che deve essere conservata dal gestore nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.
Il Responsabile della Struttura, al momento dell'ammissione dell'ospite, come indicato al precedente art. 7, dovrà registrare il nome dell'anziano con l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza; predisporre una cartella personale nella quale andranno inseriti di volta in volta tutte le informazioni relative all'utente; registrare in apposita cartella tutto il materiale sanitario richiesto al momento della domanda di inserimento nonché il numero di codice regionale, il medico di base prescelto, l'eventuale tesserino di esenzione "ticket" ed eventuale altra documentazione relativa ad invalidità e/o accompagnamento.
La Comunità Integrata per Anziani utilizza la "Carta dei servizi" quale strumento per favorire la comunicazione e il confronto con gli utenti e le loro famiglie e con i cittadini, la cui adozione è posta a carico del gestore.
La Carta dei Servizi definisce, nel rispetto della normativa regionale in materia, del presente regolamento e del regolamento interno le finalità ed i valori cui si ispira la struttura e contiene:
- le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;
- l'indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati;
- i criteri di accesso al servizio;
- le modalità di erogazione e di funzionamento delle prestazioni erogate;
- gli standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
- le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti alla Direzione struttura.

L'adozione della Carta dei servizi da parte del gestore della struttura costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, detto documento è obbligatorio a norma del D.P.C.M. 19.05.1995 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Ministero della Sanità, il quale deve essere basato non su formulazioni standardizzate, ma sull'effettiva articolazione della struttura e dei servizi che vengono garantiti.

Art. 11
Prestazioni Erogabili

Le prestazioni sanitarie saranno erogate all'ospite all'interno della Comunità Integrata nel rispetto dei P.A.I. elaborati dalle Unità Operative Interne e approvati dalle U.V.T.
E' obbligo della Comunità Integrata assicurare le prestazioni infermieristiche necessarie ed il trattamento riabilitativo di mantenimento.
I farmaci sono gestiti totalmente dal personale infermieristico della Comunità Integrata, che provvederà alla loro somministrazione solo dietro prescrizione medica. I farmaci non si possono tenere nelle camere

degli ospiti, infatti, ogni farmaco introdotto dai familiari degli ospiti deve essere consegnato al personale competente e custodito in infermeria.
Le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art 3 septies, comma 4, del D.Lgs n° 502/92 e ss.mm.ii., e le prestazioni di medicina generale, specialistica, farmaceutica, protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico – terapeutica sono a carico dell'ATS territorialmente e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche' dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
.

Art. 12
Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni garantite in regime residenziale della Comunità Integrata sono:
- Assistenza generica, geriatrica e assistenza tutelare h 24;
- Servizio di igiene ambientale;
- Servizio mensa (somministrazione di pasti caldi comprendenti: prima colazione, pranzo e cena secondo le tabelle predisposte dal Servizio Sanitario competente);
- Servizio educativo e di animazione;
- Servizio di lavanderia e stireria;
- Servizio infermieristico;
- Servizio fisioterapico.

In particolare sono garantiti anche:
> Gli interventi di natura assistenziale: prestazioni rivolte all'assistenza generica e tutelare diretta alla persona nelle 24 ore (ad es. aiuto per l'igiene e la cura della persona, per i pasti, pulizia ordinaria della camera e delle attrezzature degli ospiti, disbrigo pratiche ecc..);
> Gli interventi sanitari comprendenti: somministrazione orale di terapie di vario genere, interventi infermieristici, fisioterapici e riabilitativi, controllo dell'alimentazione, accompagnamento dell'utente presso strutture sanitarie pubbliche e/o private per visite mediche, effettuazioni di esami clinici o ricoveri;
> Le attività di educazione e animazione;
> I Servizi di pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti della comunità comprese le pertinenze esterne;
> cura e custodia del giardino esterno.
Dovrà essere garantito il servizi di vigilanza e assistenza nelle ore notturne.
Nei casi di ricovero ospedaliero vengono fissati alcuni criteri di massima per effettuare il trasporto all'ospedale. Questo avviene per mezzo di autoambulanza pubblica o con automezzo della struttura. In ogni caso l'anziano sarà accompagnato da un operatore a ciò qualificato. Durante la permanenza in ospedale la Comunità deve assicurare un contatto periodico con il ricoverato, allo scopo di realizzare la continuità del rapporto affettivo instaurato con gli operatori della Struttura stessa ed anche di fargli recapitare i capi di biancheria puliti e ritirare quelli sporchi.

Art. 13
Servizi straordinari

Per favorire l'integrazione tra gli anziani della Comunità Integrata, il gestore della struttura potrà e dovrà programmare e organizzare all'interno della struttura manifestazione ed eventi estesi alla partecipazione della Comunità di Gesico.
La Comunità integrata "Sant'Amatore martire" persegue il fine di cui sopra anche tramite l'integrazione nel contesto socio-ambientale in cui è inserita e il raccordo con le altre strutture sociali e sanitarie del territorio.
In questo rapporto può essere prevista, nell'organizzazione della Comunità Integrata l'istituzione di servizi socio-ricreativi aperti alla popolazione, al fine di favorire il mantenimento dei contatti dell'ospite con l'ambiente esterno.
La Comunità integrata potrà erogare:
- **il servizio mensa** anche a cittadini che ne facciano richiesta o indicati dal Servizio Sociale del Comune di Gesico. Il pasto rispetterà il menù giornaliero predisposto per gli ospiti della struttura e il costo per ogni singolo pasto sarà stabilito dal soggetto gestore e corrisposto allo stesso.

L'eventuale consegna del pasto a domicilio dell'utente, non in grado di recarsi presso la struttura, potrà essere effettuata solo se il soggetto gestore sia in possesso delle autorizzazioni previste dalla Legge che garantiscono il confezionamento e il trasporto con mezzi e attrezzature idonee;
- **il servizio lavanderia**, consistente nella lavatura e stiratura degli indumenti a cittadini che ne facciano richiesta o indicati dal Servizio Sociale del Comune. Il costo del servizio sarà stabilito e corrisposto al soggetto gestore.
I destinatari dei servizi sopra indicati sono tutti i cittadini, il soggetto gestore dovrà stabilire e regolamentare i criteri e le modalità di accesso nel regolamento interno.
Pertanto la società concessionaria può usare i locali della cucina per il confezionamento di pasti da distribuire a persone non ospiti della casa sia all'interno, nella sala mensa, sia ad utenti esterni. Il confezionamento dei pasti, il servizio interno nella sala della casa, il servizio a domicilio, saranno regolati da apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione purché nella attuazione non creino pregiudizio al servizio interno per la Comunità Integrata.
La lavanderia può essere utilizzata anche per fornire un servizio esterno alla Comunità stessa e sarà regolato da apposite convenzioni con l'Amministrazione. Detti servizi andranno a beneficio dell'utenza del territorio Comunale ed eventualmente altri Comuni vicinali dopo aver stipulato appositi protocolli intercomunali.
L'utilizzo della struttura per erogare servizi ulteriori, compatibilmente con le disposizioni di legge applicabili, può essere concordato con l'amministrazione comunale, tenuto anche conto di quanto previsto in sede di eventuale concessione della gestione della Struttura previa procedura ad evidenza pubblica.

Art.14
Uso dei locali comuni

Le sale deputate a soggiorno, visione della televisione e conversazione, sono a costante disposizione degli ospiti salvo i momenti di riordino e pulizia degli stessi locali e salvo diverse disposizioni del responsabile della Comunità. Resta sottinteso che il comportamento degli stessi ospiti anche durante la permanenza nei locali comuni deve essere improntata nel rispetto reciproco e nelle regole della civile convivenza.

Art.15
Regolamentazione visite

Gli ospiti possono ricevere visite in tutti i giorni della settimana negli orari stabiliti.
Gli ospiti accoglieranno i propri visitatori nei locali comuni appositamente predisposti; è fatto divieto assoluto per i visitatori l'accesso per qualsiasi motivo alle camere degli ospiti salvo deroghe concesse dal Responsabile della Comunità per comprovati motivi di salute. Possono ricevere visite di parenti e/o conoscenti nei locali individuati dalla direzione e rispettando i seguenti orari:
- estivo: mattino dalle 11,00 alle 12,00
pomeriggio dalle 17.00 alle 19,00
- invernale: mattino dalle 11,00 alle 12,00
pomeriggio dalle 16.00 alle 18,00

Le visite sono vietate dalle ore 22 alle ore 8:30.
Eventuali deroghe saranno concesse dalla Direzione in casi eccezionali e previa richiesta scritta. Le visite e la loro durata sono consentite nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e dell'organizzazione del lavoro degli operatori. Ad ogni visitatore, per motivi di sicurezza e di rispetto degli ospiti devono essere richieste le generalità, i destinatari e i tempi della visita, nell'eventualità si dovesse far visita all'ospite nella sua stanza, si verrà accompagnati nella stanza e all'uscita da un operatore presente in struttura, durante tale visita i familiari non potranno svolgere nessuna mansione assistenziale.

Art. 16
Costo del servizio

L'ospitalità e l'assistenza nella Comunità Integrata "Sant'Amatore martire" sono subordinate al pagamento di una retta mensile.
Le rette mensili sono stabilite sulla base dell'offerta tecnica gestionale presentata in sede di concessione della struttura che ospita la comunità integrata.
Con cadenza biennale la retta è adeguata dalla Giunta alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale). L'indice ISTAT di riferimento, è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1° dicembre di ogni anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
La retta deve intendersi onnicomprensiva di tutti i servizi offerti dalla comunità integrata.
L'anziano accolto presso la Comunità Integrata dovrà versare all'atto dell'ingresso al gestore della struttura una quota mensile anticipata.
Nella determinazione della retta, si dovrà, di volta in volta, tener conto della situazione economica e patrimoniale posseduta dall'anziano sulla base seguenti criteri:
- l'ospite è tenuto al pagamento dell'intero importo della retta al soggetto gestore;
- per l'ospite che risulterà, titolare del reddito mensile personale, il cui importo è inferiore a quello della retta, decurtata del 10% (D.P.G.R. n° 12/1989), la differenza dovrà essere corrisposta o dai parenti e/o donatari e/o tenuti agli alimenti. Nel caso dei donatari, ai sensi dell'art 438 cod. civ., nel caso dei parenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del cod. civ.;
- per gli ospiti che si trovano nella condizione descritta nel precedente comma, ma che non abbiano parenti ed affini obbligati secondo il dettato del codice civile, la differenza verrà richiesta all'Amministrazione Comunale di provenienza in base al D.P.R. 4/2008 artt. 45 e 46, la quale provvederà nel suo interesse agli accertamenti che dimostrano l'impossibilità dell'anziano ad essere assistito presso il proprio domicilio o accertare lo stato di disagio economico per cui cui non possano provvedere i parenti (Art. 433 c.c.) o i donatari (artt. 437 e 438 cod. civ.);
- destinatari dell'integrazione della retta di ricovero presso la Comunità Integrata da parte del Comune di Gesico sono i cittadini residenti nel territorio comunale di Gesico da almeno 5 anni dalla data di presentazione della specifica richiesta di integrazione e se in possesso dei uno dei seguenti requisiti:

A) Ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall'ATS territorialmente competente (commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento), ovvero;
B) Persone con riconoscimento di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n° 104/1992.
D) In situazione di grave disagio socio-economico accertato dal Servizio sociale e che per tale motivo non sono in grado di sostenere la spesa per il pagamento della retta di inserimento in Comunità Integrata.

Con riferimento a questi ultimi utenti, l'eventuale intervento di integrazione economica della retta da parte del Comune di Gesico medesimo potrà attuarsi solo per gli ospiti residenti nel Comune di Gesico prima della richiesta di inserimento in struttura. Per i non residenti l'onere dell'integrazione economica è a carico del Comune di provenienza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento di residenza connesso "esclusivamente all'ospitalità" nella struttura. La struttura non può essere considerata residenza anagrafica degli ospiti ma solo domicilio temporaneo.
L'intervento di compartecipazione del Comune di Gesico è subordinato all'accertamento della "necessità" del ricovero nella Comunità e dell'impossibilità di soluzioni assistenziali alternative e limitato alla quota di spesa stabilita dalla normativa vigente in materia.
Il Comune di provenienza dell'anziano dovrà stipulare apposita convenzione con la Direzione della Struttura del servizio, dove verrà indicato che anche in caso di cambio di residenza l'utente rimarrà in carico al Comune di provenienza (D.P.R. n°4/2008 art 45, comma 2).
Ai fini del presente articolo concorrono a formare le risorse economiche degli ospiti le prestazioni previdenziali, i redditi patrimoniali, le pensioni sociali e gli assegni a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti incluse le indennità di accompagnamento (Circolare R.A.S. 5742 del 15/05/1996) ed eventuali redditi esteri.

Resta salva la presentazione della certificazione ISEE dell'anziano ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n° 159 per prestazioni socio-sanitarie residenziali per persone maggiorenni.
Terminato il periodo di inserimento presso la Comunità Integrata, a seguito di valutazione multidisciplinare effettuata dall'U.V.T. e verificata la possibilità del rientro dell'anziano presso il proprio domicilio con l'attivazione dei servizi assistenziali domiciliari a carico del Comune di residenza e di quelli a carico dell'ATS (es. A.D.I. ecc.), non sarà più riconosciuta l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune di Gesico. Pertanto se l'anziano rifiuta l'attivazione dei servizi sopra esposti scegliendo volontariamente la permanenza presso la Comunità Integrata, il Comune non ha più alcun obbligo di procedere al riconoscimento e al conseguente impegno di spesa nei suoi confronti.

Art. 17
Regole comportamentali ospiti della Comunità Integrata

Gli ospiti devono tenere un comportamento serio e dignitoso, astenendosi in modo assoluto da schiamazzi o attività che rechino disturbo o molestia agli altri ospiti.
Sono tenuti al rispetto del personale che opera nella struttura e sono direttamente responsabili di eventuali danni provocati ad arredi e cose di proprietà della struttura stessa.
Nel caso in cui dovessero sorgere incomprensioni di qualunque natura tra il personale e gli ospiti, gli stessi dovranno evitare confronti diretti e riferire i motivi del conflitto al Responsabile della Comunità.
Nel rispetto dell'orario di chiusura notturna della struttura, l'ospite gode della massima libertà di orario nell'accesso e nell'uscita dalla Comunità.
E' fatto obbligo di rispettare il silenzio nelle ore notturne e negli orari di riposo che vengono fissati dalla Direzione e resi noti mediante affissione nei luoghi di soggiorno.
Gli ospiti possono ricevere visite di parenti e/o conoscenti nei locali individuati dalla Direzione della struttura, secondo gli orari e termini stabiliti al precedente art. 15 del presente regolamento.
Negli spazi comunitari è severamente vietato fumare, se non nei luoghi appositamente previsti ed indicati. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19, in nessun caso non si possono detenere armi da fuoco o da taglio ovvero altri oggetti atti ad offendere.
Nei confronti degli ospiti che dovessero violare dette prescrizioni verrà attivata la procedura prevista dal successivo articolo in merito alle sanzioni disciplinari.

Art. 18
Sanzioni disciplinari per gli ospiti

Gli ospiti che non osservano le norme contenute nel presente Regolamento e le conformi direttive rese note dalla Direzione della struttura devono essere, in prima istanza, affidati agli operatori del servizio sociale affinché vengano messi in atto gli opportuni interventi di responsabilizzazione ai sensi del precedente articolo.
Nel caso in cui l'ospite, nonostante l'intervento del servizio sociale, perseveri nella mancata osservanza del presente Regolamento, incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari:
- **AMMONIZIONE** verbale da parte del Direttore (per lievi trasgressioni);
- **1^ DIFFIDA** scritta da parte del Direttore (per reiterazione di comportamenti già puniti con l'ammonizione, eccesso/abuso di consumo di bevande alcoliche, atteggiamenti offensivi nei confronti di altri ospiti e/o del personale) e trasmessa all'Operatore Sociale del Comune di Gesico;
- **2^ DIFFIDA** scritta da parte del Direttore (per reiterazione continuata e/o aggravata dei comportamenti di cui sopra accertati anche tramite una relazione scritta del Servizio Sociale della struttura, sentito comunque l'ospite interessato) e trasmessa all'Operatore Sociale del Comune di Gesico.
- **DIMISSIONI D'UFFICIO** disposte con atto dei Servizi Sociali (per comportamento violento, ubriachezza abituale, atti contrari alla morale, atti osceni e/o molestie, che violino le norme penali, mancato pagamento delle rette previste e in generale qualora le altre sanzioni non avessero sortito alcun effetto).

E' fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 in tema di dimissioni volontarie o coatte dalla struttura su disposizione della stessa.
L'ospite a carico del quale sia stato adottato il provvedimento di dimissioni d'ufficio non può più essere riammesso.

Art. 19
Divieti specifici

E' Fatto assoluto divieto detenere armi anche improprie e strumenti atti a pregiudicare l'incolumità altrui. Non è consentito l'uso di alcolici, salvo quello consentito nella dieta e menù stabilito e autorizzato dal referente dell'ATS competente in materia. È comunque vietata agli ospiti e familiari referenti, la vendita e la mescita ancorché gratuita di vino o di alcool che non possono essere tenuti nelle stanze.
E' vietato installare apparecchi TV, radio o di altro tipo personale.

Art. 20
Il personale – norme generali

In coerenza con le esigenze di specializzazione disciplinare e operativa e con la necessità di sintesi assistenziale e gestionale del servizio di Comunità Integrata, il modello organizzativo dovrà prevedere i seguenti ruoli professionali:
- Responsabile coordinatore di struttura;
- Educatori Professionali;
- Operatori Socio – sanitari (OSS);
- Cuoco
- Personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, ecc.).
- Animatore;
- Infermiere professionale;
- Fisioterapista.

Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un operatore che in caso di emergenza si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.
Il personale in servizio deve mantenere una condotta riguardosa, corretta e rispettosa della personalità, dignità e del vissuto di ogni anziano ospite.
Il gestore deve periodicamente fornire ai Servizi sociali del Comune l'elenco nominativo delle unità di personale impiegato, la loro qualifica, il nominativo del Responsabile della gestione, e dovrà inoltre comunicare con regolarità e tempestività ogni variazione relativa all'organico del personale.
Tutto il personale adibito alle attività e prestazioni individuate dalla normativa vigente in materia e indicato nel presente Regolamento deve essere in possesso di tutti i requisiti professionali idonei.
Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi deve essere inoltre fisicamente idoneo e di provata capacità e moralità.
L'impiego orario del personale dovrà essere adeguato alle esigenze di una ottimale gestione della struttura e sarà proporzionale al numero e situazione sanitaria degli anziani ospiti, deve essere garantita un'adeguata turnazione, nel rispetto del contratto di lavoro e del numero complessivo degli operatori previsti in organico.
Il personale in servizio è tenuto a mantenere una condotta riguardosa, corretta e rispettosa della personalità e del vissuto di ogni ospite, anche nei casi più difficili.

Art. 21
Divieti al personale

E' vietata ogni è qualunque diversità di trattamento tra gli ospiti o altra discriminazione sulla base del sesso, religione, nazionalità o altro elemento caratterizzante la persona.
E' fatto divieto al personale di ricevere compensi o regali di alcun genere da parte degli ospiti o dei loro familiari ovvero dedicarsi a commerci o altri traffici con essi.

Art. 22
Struttura organizzativa e personale -norme specifiche

La Comunità integrata per anziani opera in regime residenziale e deve garantire la presenza di personale socio – assistenziale, socio sanitario ed educativo in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione in

relazione alle caratteristiche di non autosufficienza degli ospiti e alla tipologia di interventi e servizi da erogare:
- n. 1 responsabile/coordinatore della struttura
- n. 1 infermiere, in rapporto di 1 ogni 20 ospiti
- n. 1 operatore socio sanitario (OSS) in rapporto di 1 ogni 6 ospiti;
- n. 1 educatore professionale per minimo 12 ore settimanali e presenza nella fascia oraria diurna per tre giorni alla settimana;
- n. 1 tecnico della riabilitazione per minimo 16 ore settimanali e presenza nella fascia oraria diurna per quattro giorni alla settimana;
- adeguato personale addetto ai servizi generali;
- n. 1 cuoco.

Il numero e le proporzioni del personale devono rispettare la normativa nazionale e Regionale in materia di funzionamento della struttura Comunità integrata anziani .

Funzioni del personale:

Il Responsabile/coordinatore ha la competenza organizzativa del personale ed è la persona incaricata del controllo gestionale del servizio nonché referente per i rapporti con i Servizi sociali del Comune, i servizi del territorio, in particolare quelli sanitari; garantisce il rispetto dei diritti dell'anziano nella comunità; ha compiti di progettazione e programmazione; tiene aggiornata la documentazione personale degli ospiti; cura l'accoglienza degli ospiti in collaborazione con il personale interno; controlla, supervisiona e coordina i servizi assistenziali, tutelari infermieristici e generali intervenendo con opportuni provvedimenti di correzione laddove si rendesse necessario; si occupa degli aspetti amministrativi della comunità e di ogni altro adempimento previsto dal presente regolamento e richiesto dal ruolo ricoperto;

L'infermiere, la cui presenza deve essere programmata in base alle esigenze degli ospiti, sovrintende a che all'ospite vengano fornite le necessarie cure come prescritte dal medico ed esegue gli interventi prettamente sanitari ed infermieristici; alla stessa stregua il **tecnico della riabilitazione** dovrà essere a disposizione della struttura tutte le volte che si rendano necessari interventi legati alle sue competenze professionali;

L'educatore professionale - attua opportune iniziative atte a stimolare e sollecitare gli interessi e le attività dei singoli e dei gruppi, programmando iniziative di carattere aggregante, svolge funzioni di stimolo all'autosufficienza e al mantenimento dei contatti sociali.

Gli operatori socio - sanitari svolgono attività di assistenza diretta alla persona, (sostegno, aiuto, conforto, igiene personale e quant'altro si renda necessario per le esigenze personali quotidiane dell'ospite); ha compiti di sorveglianza sia diurna che notturna, somministra i pasti, accompagna gli ospiti presso strutture sanitarie e visite mediche, collabora con le altre figure professionali presenti nella struttura, svolge ogni altra eventuale mansione o attività inerente la sua figura professionale.

Il cuoco prepara, all'interno della struttura, le pietanze per gli ospiti nel rispetto delle tabelle dietetiche predisposte in base alle esigenze di ciascun ospite; cura l'approvvigionamento degli alimenti; è responsabile della pulizia e dello stato igienico dei locali della cucina, degli utensili, delle stoviglie e delle attrezzature presenti in cucina;

Il personale addetto ai servizi generali, provvede alla pulizia interna di tutti i locali, dei macchinari utilizzati, delle aree esterne di pertinenza della struttura**,** serve i pasti nei locali mensa, aiuta il cuoco nelle sue mansioni, coadiuva gli operatori socio sanitari nell'espletamento dei loro compiti; si occupa del servizio lavanderia, esegue ogni altro compito assegnatogli nell'ambito delle mansioni di competenza.

L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale, oltre che azioni di supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti nel settore.

É favorita la partecipazione di volontari, singoli o associati, alle attività rivolte a stimolare la vita di relazione degli ospiti e il loro rapporto con il mondo esterno.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23, l'eventuale coinvolgimento all'interno della struttura di volontari, deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato devono essere disciplinate dal soggetto gestore all'interno del regolamento di gestione rispettando la normativa vigente in materia.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COMUNITA' INTEGRATA.

Art.23
Associazionismo volontario

La collaborazione dei volontari (associazioni, tirocinanti, studenti, privati cittadini, ecc) è accettata purché, gli stessi siano informati dei compiti specifici cui possono essere utilizzati e si attengano alle norme del presente regolamento di cui devono prendere visione.
I volontari saranno iscritti in apposito registro e dovranno attenersi ai programmi e compiti loro assegnati, che saranno oggetto di specifici accordi scritti.
I soggetti che intendono prestare la propria opera a favore degli ospiti della Comunità Integrata di Gesico dovranno presentare apposita richiesta scritta indirizzata al Responsabile della Struttura e per conoscenza ai Servizi sociali del Comune di Gesico, i quali potranno adottare ogni opportuna decisione in merito cui la struttura è tenuta ad adeguarsi.
Le prestazioni volontarie non obbligano la ditta gestore ad alcun impegno economico.
I volontari potranno interrompere la loro collaborazione quando lo riterranno opportuno, dandone avviso al Responsabile della Struttura.

Art.24
Comitato di rappresentanza

È prevista la costituzione di un Comitato di rappresentanza al fine di verificare i livelli delle prestazioni erogate e l'osservanza del presente regolamento. Esso rappresenta i problemi degli utenti nei confronti della Direzione della Comunità Integrata e dei Servizi Sociali.
Tra i compiti del comitato rientra quello di favorire la partecipazione e la collaborazione di iniziative culturali e di socializzazione degli anziani, anche in collaborazione con l'associazionismo locale. IL Comitato esprime parere consultivo sulla formulazione del Programma Comunale d'intervento Socio Assistenziale.
Il comitato è composto da:
A. Responsabile/Direttore della Comunità Comunità Integrata.
B. Operatore Sociale del Comune di Gesico .
C. Tre ospiti eletti dagli stessi a suffragio universale con singola preferenza.
D. Due rappresentanti dei familiari.
Il comitato viene rinnovato, per quanto riguarda gli ospiti ogni due anni, ed in caso di dimissioni dall'incarico o decesso, subentra il primo dei non eletti.

Art. 25
Lavoro d'equipe ed interprofessionale

Il responsabile della Comunità assicurerà il serio lavoro di équipe promuovendo delle riunioni mensili d'équipe sulla verifica dei casi e sull'andamento generale della Comunità, inoltre dovrà promuovere almeno semestralmente delle riunioni in cui oltre alla équipe parteciperà l'Operatore Sociale. Queste riunioni avranno lo scopo di permettere l'esame della situazione interna alla Comunità sia sotto il profilo della organizzazione e di verifica dei progetti al fine di mutare in itinere eventuali azioni e/o comportamenti che pregiudichino il buon andamento della Comunità nonché rendere possibile un efficace interscambio tra operatori e Servizi.

Art. 26
Riunioni degli ospiti

Il responsabile della Struttura dovrà promuovere delle riunioni con gli ospiti con periodicità mensile o, dietro pressante richiesta degli ospiti, anche più frequenti che tratteranno argomenti legati ad eventuali problemi che possano sorgere dal vivere in Comunità. La partecipazione degli ospiti a tali riunioni sarà del tutto volontaria e sarà compito del responsabile che la partecipazione risulti il più possibile ampia. Durante tali riunioni è possibile segnalare eventuali inadempienze nel servizio

che dovranno essere comunicate in forma scritta ai Servizi sociali del Comune di Gesico.

Art. 27
Potestà di controllo comunale

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di verificare periodicamente nei modi e nelle forme ritenuti opportuni, e secondo quanto previsto nel D.P.R. n°4/2008, il mantenimento dei requisiti necessari all'autorizzazione del funzionamento della Struttura e la corretta esecuzione della gestione del servizio affidato.
Il Comune di Gesico, per mezzo del Responsabile del Servizi Sociali o di un suo delegato, del Sindaco o dell'Assessore competente, potranno in ogni momento effettuare controlli sul servizio, e richiedere notizie,informazioni, chiarimenti sull'andamento della gestione.
Il soggetto gestore è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'attività annuale. La relazione dovrà contenere tutte le informazioni rilevanti sull'attività svolta con le seguenti indicazioni:
- numero di ospiti inseriti, suddivisi tra residenti e non residenti;
- eventuali dimissioni o decessi;
- numero e qualifica professionale degli operatori impegnati;
- i servizi straordinari erogati, con l'indicazione del numero delle persone che ne hanno usufruito;
- le criticità riscontrate nella gestione e le eventuali proposte correttive;
- le richieste di inserimento inevase e ogni altra informazione ritenuta significativa rispetto all'andamento generale del servizio.

Art. 28
Compiti dell'Operatore Sociale Comunale

L' Operatore Sociale, dipendente del Comune, esegue le seguenti funzioni:

- verifica l'andamento generale del servizio;
- collabora con il Responsabile della Struttura per verificarne periodicamente l'andamento complessivo;
- attua le procedure amministrative, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione, ai sensi della L. 23/2005 e seguenti modifiche e integrazioni;
- Relaziona alla Giunta Comunale, qualora se ne ravvisasse la necessità, in merito alle verifiche, collaborazioni, gestione delle procedure o a quanto altro ritenuto utile per il buon funzionamento della struttura.
- Sarà cura, inoltre,dell'Operatore Sociale porre in essere i piani individualizzati sulle persone residenti da inserire in struttura che presentano difficoltà di natura socio-economica.

Art. 29
Tipologie di gestione

In osservanza delle norme sull'evidenza pubblica, la Comunità integrata per anziani può essere gestita:
a) direttamente dal Comune;
b) in concessione;
c) appalto di servizi;
d) locazione dell'immobile a ditte specializzate nel settore.
Se la Comunità Integrata è gestita dal Comune, questi affida ad un proprio funzionario la Direzione della Struttura, con il compito di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e del personale, e di curare il collegamento di tipo tecnico con altre realtà territoriali.
In caso di assenza, il funzionario è sostituito dall'impiegato che svolge mansioni amministrative e comunque da un'altra figura individuata dall'Amministrazione.
Il Comune può affidare a terzi la gestione della struttura nel rispetto del codice dei contratti pubblici. In tal caso si riserva di effettuare tutti gli accertamenti ed i controlli prescritti dalla legge

nonché quelli che ritiene opportuni per assicurare che da parte del concessionario siano osservate le prescrizioni contrattuali e il rispetto del presente Regolamento.

Art. 30
Regolamento interno

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione della concessione della gestione a terzi, il soggetto gestore della Comunità Integrata dovrà formulare, nel rispetto della normativa in materia e del presente regolamento, il regolamento interno di funzionamento del servizio con la specificazione dettagliata di tutto ciò che non sia previsto nel presente regolamento generale, in particolare approfondendo gli aspetti relativi a:

- modalità di accesso e criteri da adottare per la formazione di una eventuale graduatoria e liste d'attesa;
- modalità di dimissione degli ospiti;
- importo della retta mensile e contribuzione al costo del servizio da parte dell'ospite;
- modalità e criteri per usufruire dei servizi straordinari;
- aspetti legati alla vita comunitaria..regolamentazione delle visite, sanzioni disciplinari, comportamento degli ospiti, etc.;
- ogni altra indicazione non descritta nel presente documento e/o che necessita di essere dettagliata.

Il regolamento interno della comunità integrata deve essere sottoposto all'attenzione della Giunta che, sentito il Responsabile dei Servizi sociali, ne approva il contenuto prima dell'attivazione del servizio.
Qualsiasi modifica al regolamento interno deve essere concordata con la Giunta Comunale e approvata dalla medesima con apposita delibarazione.

Art.31
Copertura Assicurativa

Il gestore della struttura è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi da infortuni o danni subiti e/o provocati dagli ospiti, volontari e dal personale della struttura.

Art. 32
Norme transitorie e finali

Per quanto qui non espressamente completato, si aplicano le norme di legge vigenti in materia. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa Deliberazione consiliare di approvazione.